



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



**DIREZIONE GENERALE
AREA II SERVIZIO II**

DISCIPLINARE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI VOLO LIBERO CON VELIVOLI PRIVI DI MOTORE (PARAPENDIO E DELTAPLANO) NELLE AREE SIC MONTE VOLTURINO IT9210205 E MADONNA DI VIGGIANO IT9210180 DEL PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

(approvato con deliberazione n. 22 adottata dal Consiglio Direttivo il 14/03/2017)



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



DIREZIONE GENERALE
AREA II SERVIZIO II

Art.1

Generalità

1. Ai sensi dell'art.11, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n.394 nel Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese sono vietate le attività che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, la fauna protetta ed i rispettivi habitat.
2. In particolare, ai sensi della lett.h) dell'art.11 della suddetta legge nel Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese è vietato il sorvolo del Parco da parte di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
3. Il comma 4 dell'art.11 della medesima legge stabilisce che il regolamento del parco può prevedere eventuali deroghe al divieto di cui sopra.
4. Il presente disciplinare norma in deroga, fino all'approvazione del regolamento di cui all'art.11 della Legge 394/91, il sorvolo con velivoli privi di motore (parapendio e deltaplano) nelle aree SIC Monte Volturino IT9210205 e Madonna di Viggiano IT921018.

Art.2

Definizione

1. Sono velivoli privi di motore tutti gli aeromobili più pesanti dell'aria che rientrano nella tipologia del paracadute orientabile di forma rettangolare, che permette di librarsi nel vuoto lanciandosi dalla sommità di pendii assai ripidi (parapendio) o a forma di grande aquilone triangolare, costituito da una struttura di metallo leggero sulla quale è tesa una velatura di fibra sintetica, (deltaplano privo di motore) che consente di librarsi in aria dopo essersi lanciati da un'altura.

Art.3

Deroghe al divieto di sorvolo

1. Possono essere concesse deroghe al divieto generale di sorvolo nel territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese (zona 1 e 2) ed in particolare nelle aree SIC Monte Volturino IT9210205 e Madonna di Viggiano IT921018 esclusivamente per attività sportiva di volo libero con velivoli privi di motore (parapendio e deltaplano) se:
 - a) la zona di decollo ricade in zona 2 del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese;
 - b) si rispettano le condizioni di non volo nelle aree riportate nella cartografia allegata al presente disciplinare;
 - c) il numero massimo di piloti contemporaneamente in volo è 20;
 - d) subito dopo il decollo i piloti osservano le seguenti condizioni:
 - i. nella zona 1 del Parco SiC Madonna di Viggiano IT921018, è permesso il sorvolo ad una quota inferiore ai 700 piedi AGL nel periodo da gennaio a luglio solo ed esclusivamente per il guadagno di quota;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



DIREZIONE GENERALE
AREA II SERVIZIO II

- ii. nella zona 1 del Parco SiC Madonna di Viggiano IT921018, è permesso il sorvolo ad una quota inferiore ai 700 piedi AGL nel periodo da agosto e dicembre solo ed esclusivamente per il guadagno di quota.

Art.4

Competenza delle procedure

1. Le domande di autorizzazione al volo libero devono essere indirizzate al servizio Natura, del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, non meno di 30 giorni prima dell'evento per cui si presenta l'istanza, che terrà apposta registrazione delle domande pervenute e delle autorizzazioni rilasciate.
2. Tali domande dovranno contenere i seguenti elementi:
 - a) soggetto/i richiedente/i,
 - b) eventuali committenti;
 - c) percorso richiesto;
 - d) giorni di esecuzione del volo;
 - e) mezzo utilizzato.
3. In caso di manifestazioni o eventi è necessario inoltrare specifica richiesta di autorizzazione al Servizio Natura dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese specificando il n. di partecipanti, le generalità ed il possesso per ciascuno dei partecipanti di tutte le autorizzazioni al volo previste per Legge.

Art.5

Autorizzazione

1. Le autorizzazioni al volo libero nel territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese (zona 1 e 2) ed in particolare nelle aree SIC Monte Volturino IT9210205 e Madonna di Viggiano IT921018 del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso sono rilasciate dal Direttore o Funzionario delegato in applicazione delle norme previste dal presente regolamento.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al servizio Natura che, verificata la documentazione e le motivazioni addotte, predisporrà apposito documento autorizzativo alla firma del Direttore o Funzionario delegato.
3. E' facoltà della Direzione, a seconda delle necessità e di contingenti elementi di gestione e tutela della fauna e dell'ambiente, sentito il parere dei servizi competenti, accettare o meno il periodo proposto, anche nei casi autorizzabili.
4. In assenza o impedimento del Direttore e/o del Funzionario delegato il provvedimento potrà essere firmato dal funzionario di grado più elevato in servizio.
5. Ogni autorizzazione dovrà riportare:



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



DIREZIONE GENERALE
AREA II SERVIZIO II

- a) il soggetto autorizzato;
 - b) il periodo autorizzato;
 - c) il percorso autorizzato;
 - d) il mezzo autorizzato;
 - e) ulteriori eventuali prescrizioni atte a ridurre il disturbo alla fauna ed a preservare l'ambiente naturale.
6. Qualora particolari condizioni meteorologiche o contingenti impongano il rinvio del volo autorizzato, il soggetto autorizzato potrà concordare direttamente con gli uffici preposti dell'Ente parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ad una nuova data.

Art.6 Limitazioni

1. L'autorizzazione al volo libero potrà prevedere limitazioni ai tempi ed ai percorsi ed al periodo di volo.

Art.7 Revoca dell'autorizzazione

1. È facoltà della Direzione, per cause oggettive e motivate, con atto da comunicarsi agli interessati in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, revocare le autorizzazioni rilasciate.
2. L'Ente Parco in ogni caso ed a suo insindacabile giudizio, venute meno le condizioni positive per cui è stato possibile rilasciare l'autorizzazione, può in ogni caso annullare lo stesso.
3. L'autorizzazione al volo viene rilasciata esclusivamente rispetto alle competenze dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e non costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività in questione se non previa acquisizione di idonea autorizzazione da richiedere per legge al Comune di Competenza, ad altri Enti aventi competenza territoriale ed ambientale e quelle comunque necessarie in materia di sicurezza.
4. Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme specifiche di disciplina e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Art.8 Norme per la Salvaguardia dei luoghi e la Sicurezza.

1. Tutela delle specie faunistiche.
 - a) è fatto divieto di:
 - i.catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - ii.perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



DIREZIONE GENERALE
AREA II SERVIZIO II

iii. distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

iv. danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Il volo con mezzi senza motore rientra nel volo da diporto sportivo ed è subordinato al rispetto della normativa vigente. Pertanto potrà essere concessa autorizzazione al sorvolo nelle zone sopra indicate solo a coloro che risulteranno muniti di:

- a) brevetto VDS/VL in corso di validità;
- b) assicurazione RCT valida;
- c) adeguato equipaggiamento.